

TARES e TARSU

note critiche, sulle note de "La donna è mobile", sul rapporto tra disposizione rinviante e disposizione richiamata alla luce del prossimo, probabile, prelievo TARES

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹ ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di *"tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza"* (comma 46)².

L'entrata in vigore, prevista per l'1 gennaio 2013, ha subito due rinvii in forza di legge, il primo all'1 aprile 2013 ed il secondo all'1 luglio 2013.

"il Fisco è mobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero".

L'8 aprile 2013, infatti, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale³ il Decreto Legge n. 35 – c.d. *"sblocca-debiti"*, di pari data⁴ il quale all'articolo 10, comma 2, dispone una deroga, per il solo anno 2013, alla disciplina generale della TARES.

In detto decreto è previsto che *"ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013"*⁵.

La precisazione contenuta nel D. L. n. 35 del 2013 consente, quindi, ai Comuni di riscuotere la TARES, ancorché in acconto, pur in assenza del titolo che legittima la pretesa di una somma per il finanziamento del servizio rifiuti⁶.

¹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

² I commi 8 e 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le *"norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*.

³ Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 8 aprile 2013.

⁴ Il D. L. n. 35 del 2013 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

⁵ Cfr. articolo 10, comma 2, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013.

⁶ Le tariffe della TARES, ai sensi del D.L. n. 201 del 2001, devono essere approvate dal consiglio comunale *"entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ..."* (così l'articolo 14, comma 23, del D. L. n. 201 del 2011). I primi commenti hanno evidenziato non poche perplessità a tale riguardo. È stato rilevato, infatti, che *"Scrivere un piano economico finanziario e su questa base definire le tariffe della TARES per ogni categoria di utenza non è una passeggiata, Aziende di igiene ambientale e Comuni, però, devono completare tutti i calcoli nelle prossime"*

Il Ministero dell'Economia, a tale riguardo, ha precisato⁷ che il D.L. n. 35 del 2013 consente ai comuni di far pagare un acconto del nuovo tributo secondo gli importi stabiliti nel 2012 ai fini TARSU, Tia 1 e Tia 2, con eccezione dell'ultima rata che dovrà essere determinata sulla base dei nuovi criteri TARES.

Il 21 maggio 2013 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale⁸ il Decreto Legge n. 54 di pari data il quale all'articolo 1 così dispone: ***“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria ..., è sospeso”***.

La *voluntas legis* è cristallina nella sua chiarezza: l'obiettivo è anche quello di *“riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale”* ivi compresa la disciplina della TARES.

La TARES finisce qui. Ancora una volta *“il Fisco è mobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero”*.

Per effetto del D.L. n. 54 del 2013 il versamento dell'IMU sulla prima casa è stato *“bloccato”*, cosa aspettarsi per la TARES il prossimo 1 luglio⁹?

All'interrogativo va aggiunta un'altra questione ed entriamo così *in media res* del presente commento.

Il citato D. L. n. 35 del 2013 in ordine all'esazione dell'acconto TARES rinvia alla TARSU.

Tuttavia, la TARSU non è più in vigore dall'1 gennaio 2010, con riflessi di non poco conto per 6.700 Comuni che fino al 2012 ne hanno chiesto il pagamento.

Sul punto valga considerare che il legislatore, con diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, ha previsto un articolato regime transitorio, che ha concesso termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno

settimane – nel periodo compreso tra fine maggio e giugno 2013 -, perché senza piano finanziario non si possono decidere le tariffe, senza tariffe non si può approvare il bilancio preventivo, e senza bilancio preventivo entro il 30 giugno si rischia lo scioglimento di giunta e consiglio e il commissariamento.” (cfr. GIANNI TROVATI, *La Tares si approva e poi si cancella*, in *IlSole24Ore* del 21.5.2013).

⁷ Cfr. Circolare n. 1/DF del 29.4.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁸ Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 21 maggio 2013.

⁹ Si pensi al D.L. n. 35 del 2013 c.d. *“sblocca-debiti”* della Pubblica Amministrazione che per evitare crisi di liquidità nelle aziende di igiene urbana, ha permesso di riattivare la riscossione utilizzando temporaneamente i calcoli e gli strumenti di pagamento impiegati nel 2012.

scadenziario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi¹⁰.

In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008, che ha esteso anche al 2009 la previsione contenuta nell'art. 1, comma 184, della Legge n. 296 cit. (Finanziaria 2007), ha stabilito, nella formulazione della norma della Finanziaria 2006, modificata dal citato D.L. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009 n. 13, che: *“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009”*.

Questa è l'ultima proroga legislativa che c'è stata, tanto è vero che da allora nessuna legge ha previsto specifiche ed ulteriori proroghe per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Di conseguenza, la TARSU non esiste più per gli anni 2010, 2011 e 2012 perché è stata tassativamente abrogata in quanto manca, ripetesi, una precisa e specifica legge di proroga.

Orbene, a prescindere se il rinvio operato nel D. L. n. 35 del 2013 alla TARSU sia di natura statica o dinamica sta di fatto che ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”* (c.d. riserva di legge).

In conclusione, così come il Duca di Mantova, nel Rigoletto di Giuseppe Verdi, ne *“La donna è mobile”* riflette sulla propria personale visione di vacuità e imperscrutabilità femminile, ove la donna è vista come *piuma al vento*, suscettibile di cambiamenti tanto nei pensieri quanto nelle parole al primo mutare dell'umore e del corso degli eventi, negli stessi termini l'interprete è chiamato a riflettere sulla imperscrutabilità del Fisco anch'esso *piuma al vento* suscettibile di cambiamenti al primo mutare dell'umore politico e del corso degli eventi.

Massimiliano Augugliaro

avvocato tributarista

¹⁰ Cfr. Art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2 quinquies, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009.